Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 292 del 15 dicembre 1998 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 204

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Accordo integrativo relativo al personale del comparto Ministeri, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

Accordo su integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale per il comparto enti pubblici non economici.

Accordo integrativo relativo al personale del comparto delle aziende, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

Accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su «integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale».

Accordo relativo al comparto sanità su «integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998, dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza e dell'adeguamento al parere medesimo attuato in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; il giorno 24 novembre 1998, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) nella persona del presidente dell'A.R.A.N., prof. Cardo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; CIDA; COSMED (ammessa con riserva).

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, e 31 marzo 1998, n. 80.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 2.

Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti:

ministeri;

enti pubblici non economici;

aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

università;

II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale;

IV) Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1, potrà valutarsi l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne, con particolare riferimento al contratto dell'area I.

Art. 3.

Disposizioni particolari

1. Ai dirigenti delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell'art. 2, comma 1, area III e IV dalla data dell'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.

2. Ai dirigenti dell'ANPA dal 1° gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui all'area I dell'art. 2, comma 1.

3. Le parti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *b)* e *c)* del contratto collettivo nazionale di lavoro quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, confermano definitivamente:

la collocazione, nell'ambito dei rispettivi comparti, delle specifiche tipologie professionali già ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente, del comparto enti pubblici non economici ed istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel contratto collettivo nazionale di lavoro quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 29/1993;

la collocazione dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali e della relativa area a seconda della qualifica rivestita.

4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti regioni-autonomie locali e sanità, le parti ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.

Art. 4.

Norme finali

1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi numeri 59/1997 e 127/1997 nonché del decreto legislativo n. 59/1998, le parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui all'art. 2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra, tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000-2001 dell'area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell'avvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dell'area della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni delle aree dirigenziali.

2. Con accordi successivi si procederà anche alla collocazione nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di cui si renda necessario definire l'aggregazione di appartenenza.

Art. 5.

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo del 19 luglio 1993 recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DICHIARAZIONE A VERBALE UIL

Con grande senso di responsabilità la UIL, pur non condividendo tutti i contenuti firma l'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

In particolare ritiene sbagliato uniformare, in un'unica area contrattuale, specificità e diversità quali quelle dei comparti dell'università, istituti di ricerca e aziende con quelle del Parastato e Stato.

La UIL ritiene di sottolineare l'errore di unificare il tutto in corenza di posizione durante tutto il confronto e la conferenza, pertanto valuterà tutte le possibili iniziative per tentare una evoluzione positiva della questione.

CISAL

Nota a verbale

La Cisal, a conferma di quanto illustrato verbalmente nel corso della discussione e per iscritto con il documento 18 maggio 1998 indirizzato al Direttivo dell'Aran, sottoscrivendo il presente accordo relativamente alla dirigenza, dissente invece sulle conclusioni in ordine alla definizione delle aree di contrattazione dei professionisti pubblici.

PROFESSIONISTI

Enti pubblici non economici e ricerca

Area di contrattazione

La Cisal ritiene che i professionisti e cioè le specifiche tipologie professionali - degli enti pubblici non economici e della Ricerca, sarebbero dovuti rimanere nell'area di contrattazione della dirigenza, sia pure con disciplina separata.

L'Aran invece e altre sigle sindacali contraenti, condividendone l'estromissione, hanno evidentemente fondato la loro scelta su di una interpretazione «diabolica» del decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini *ter* art. 1, comma 3), che ha determinato il mutamento del precedente quadro normativo.

Sul punto dell'accordo (articolo 3, comma 3) la Cisal, quindi esprime dissenso, formale e sostanziale, confermando le proprie più ampie riserve, anche di azione giurisdizionale, respingendo con fermezza detta interpretazione, distorta ed estremamente restrittiva, convinta che - ove mai fosse esatta - il decreto legislativo delegato sarebbe viziato per "eccesso di delega" rispetto all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 9 (c.d. Bassanini uno), che al comma 4 prevedeva tre gruppi di categorie: i dirigenti, le specifiche tecnologie professionali, gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali.

La norma delegata infatti, facendo riferimento solo alla prima ed alla terza delle tre predette categorie, secondo la Cisal ha inteso ricomprendere nella prima *(i dirigenti)* anche la seconda *(le specifiche tipologie professionali)*, mentre ha rinviato le altre *"figure professionali"* a discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

In tal senso si era espresso anche il "Parere" della Commissione unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sostenendo due principi:

1) la distinzione - *nell'ambito dell'area separata della dirigenza* - dei dirigenti dalle specifiche tipologie professionali;

2) l'obbligo di una disciplina separata - *nell'ambito dei contratti di comparto* - anche per altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, con le caratteristiche espressamente indicate.

In particolare, inoltre:

Per quanto riguarda il Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, il decreto legislativo n. 29/1993 (art. 15 punto 2) dispone che: *"Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento".*

Disposizione che è confermata dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che si limita a modificare solamente il 1° comma del predetto art. 15 del decreto legislativo 29 (riguardante esclusivamente la dirigenza amministrativa).

Pertanto non sarebbe stato costituzionalmente percorribile l'accorpamento delle specifiche tipologie professionali dei Ricercatori e dei Tecnologi al personale di un CCNL relativo al restante personale del Comparto.

Per quanto riguarda i Medici degli Enti Pubblici non economici, gli obiettivi ed i contenuti dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, realizzati con il CCNL 1994/1997, nel senso di garantire a tale personale, specie sotto il profilo della valenza della funzione, una sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale del Servizio Sanitario Nazionale, a parere della Cisal, dovranno essere mantenuti nella contrattazione che si apre.

PROFESSIONISTI DEGLI ALTRI COMPARTI: AREA CONTRATTAZIONE

Nel testo dell'accordo sono menzionati espressamente i comparti di "parastato" e "ricerca" ("specifiche tipologie professionali"), anche se si prende atto che in accoglimento delle istanze Cisal si fa riferimento, anche se non in modo ritenuto soddisfacente agli altri comparti, dove pure esistono gli *"altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca"*, richiamati espressamente dal decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini *ter*: art. 1, comma 3 cit.).

Il richiamo a tali *"figure professionali"* per la Cisal:

non si riferisce, come detto, alle "tipologie professionali" del parastato e della ricerca, perché queste ultime, in base alla legge delega (legge n. 59/1997), sono equiparate alla dirigenza;

riguarda invece tutti gli altri comparti del P.I., la cui precedente disciplina prevedeva che i Professionisti fossero inseriti impropriamente nelle qualifiche funzionali;

in ogni caso, anche se fosse vera l'interpretazione dell'Aran (ma lo escludiamo), certamente il riferimento alle "specifiche tipologie professionali" del parastato e della ricerca non sarebbe esclusivo.

Allora:

1) si sarebbe dovuto in ogni caso discutere e contrattare il destino dei professionisti di tutti i comparti;

2) si sarebbe dovuta prevedere espressamente la loro "disciplina distinta" rispetto al personale delle qualifiche funzionali.

Roma, 29 luglio 1998

98A10684

Contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del contratto collettivo nazionale quadro relativo alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree della dirigenza nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 25 novembre 1998 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni sindacali per la sottoscrizione del relativo contratto.

Prima della sottoscrizione le parti prendono atto, in relazione all'art. 3, comma 1, del contratto medesimo che, tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 29 luglio 1998 e la data odierna, sono intervenuti i seguenti cambiamenti nei soggetti sindacali riconosciuti rappresentativi nelle aree:

1. AREA I

In tale area - comparto Ministeri - si è costituita là federazione Assomed - Sivemp, aderente alla COSMED, che pur raggiungendo la richiesta percentuale di rappresentatività del 4% nell'area I non ha titolo ad alcun distacco.

2. AREA III

In tale area, afferente alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa del comparto Sanità, la Federazione Nazionale CGIL - UIL, si è sciolta. Nell'area rimangono separatamente le organizzazioni sindacali della dirigenza di entrambe le sigle con la denominazione sottoindicata, ciascuna aderente alla confederazione di riferimento. I distacchi risultano così ripartiti:

UIL Sanità n. 1;

CGIL FP Sanità n. 5.

Alle relative confederazioni spetta un distacco ciascuna.

Inoltre le organizzazioni sindacali SINAFO ed AUPI aderiscono alla confederazione CONFEDIR.

3. AREA IV

In tale area, afferente alla dirigenza medico-veterinaria del comparto Sanità, la Federazione FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP si è sciolta. Nell'area sono costituite al suo posto le seguenti organizzazioni sindacali della dirigenza:

- CGIL medici, aderente alla confederazione CGIL;
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP, aderente alla confederazione UIL.

La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC) ha aggregato al suo interno la sigla sindacale SNR, assumendo la denominazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR).

Alle predette organizzazioni spettano i seguenti distacchi:

- CGIL medici n. 3; confederazione CGIL n. 1;
- Federazione UIL FNAM, FIALS-NUOVA ASCOTI, CUMI-AMFUP n. 2; confederazione UIL nessun distacco.

La federazione UMSPED (AAROI-AIPAC - SNR) n. 6 distacchi.

Poiché per effetto dei sopracitati cambiamenti vanno modificate anche le tabelle allegato nn. 5 e 6, le parti rinviano ad un accordo contestuale le complessive integrazioni e correzioni derivanti dal presente contratto.

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro.

Per l'ARAN, il prof. Carlo Dell'Aringa quale Presidente del Comitato Direttivo.

Per le seguenti Confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR, CIDA, COSMED (ammessa con riserva).

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO SULLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI NELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA

Art. 1.

Campo di applicazione ed obiettivi

1) Con il presente contratto le parti, preso atto della stipulazione del contratto riguardante la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza avvenuta il 25 novembre 1998, danno attuazione alla clausola di cui all'art. 19, comma 6, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 applicabile anche a tutti i dirigenti sindacali delle predette aree.

2) Con il presente contratto ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti, pertanto, ripartiscono, nell'ambito delle autonome aree dirigenziali, le seguenti prerogative ai sensi degli articoli 6, 11 e 20 del relativo CCNL quadro stipulato il 7 agosto 1998:

- n. 124 distacchi (cfr. tab. 1 del CCNL quadro sopracitato);
- n. 20 permessi cumulati sotto forma di distacchi;
- n. 42.084 ore di permessi sindacali per le riunioni degli organismi *direttivi.*

3) Gli articoli 8, comma 2 e 9, del CCNL quadro sulle prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 è applicabile ai dirigenti a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 2.

Ripartizione

1) Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 80/1998, la ripartizione dei complessivi n. 144 distacchi di cui all'art. 1, comma 2, primo e secondo alinea, è effettuata in via transattiva secondo le tabelle dal n. 1 al n. 5.

2) I distacchi spettanti alle organizzazioni sindacali di categoria nell'area I sono tra di esse ripartite all'interno delle varie aree aggregate che la compongono al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti sindacali cui attribuire le predette prerogative in sede locale.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1) Eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del presente contratto, comporteranno la modifica a cura dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.

TABELLA 1

Distacchi area I

Organizzazioni sindacali		*Confederazioni*	
Ministeri			
UIL Stato/dirigenti	1	UIL	—
CGIL FP Ministeri/dir	1	CGIL	—
CONFSAL/UNSA	3	CONFSAL	—
CIDA/UNADIS/Ministeri	2	CIDA	—
CONFEDIR/DIRSTAT	3	CONFEDIR	—
CISL FPI	1	CISL	—
Totale	11		
Enti pubblici non economici			
UIL/DEP/dirigenti	1	UIL	—
CGIL FP	—	CGIL	—
CIDA/FENDEP	4	CIDA	1
CISL FPI	4	CISL	1
Totale	9		2
Aziende di Stato			
CGIL Aziende/dirigenti	—	CGIL	—
CIDA/FNDFP/Aziende	1	CIDA	—
CONFEDIR/DIRSTAT	1	CONFEDIR	—
CISL Aziende/dirigenti	1	CISL	—
Totale	3		

Organizzazioni sindacali		*Confederazioni*	
Università			
UIL FURG	—	UIL	—
CGIL SNUR	—	CGIL	—
CONFSAL/SNALS Univ/CISAPUNI	1	CONFSAL	—
CIDA/FENDEP/Univ	1	CIDA	—
CONFEDIR	1	CONFEDIR	—
CISL Università/dir	1	CISL	—
Totale	4		
Ricerca			
UIL FURG	—	UIL	—
CGIL SNUR	1	CGIL	—
CISL ricerca	1	CISL	—
Totale	2		
Totale area A	29		2

Assegnati cumuli alle Organizzazioni sindacali di categoria per CIDA e CONFSAL.

TABELLA 2

Distacchi area II

Organizzazioni sindacali		*Confederazioni*	
CSA	—	CISAL	—
CIDA/enti locali	—	CIDA	—
UIL/enti locali/dirigenti	1	UIL	—
CGIL/FP/enti locali/dirigenti	3	CGIL	—
FIST CISL	3	CISL	—
DIRER-DIREL	4	CONFEDIR	1
Totale	11		1

TABELLA 3

Distacchi area III

Organizzazioni sindacali		*Confederazioni*	
CONFEDIR SANITA	1	CONFEDIR	—
CIDA	3	CIDA	1
SINAFO	4		
CISL-COSIADI	4	CISL	1
FED. NAZ. CGIL - UIL	6	UIL	2
AUPI	10		
SNABI	12		
Totale	40		4

I cumuli sono tutti assegnati alle Organizzazioni sindacali di categoria.

TABELLA 4

Distacchi area IV

Organizzazioni sindacali		*Confederazioni*	
SNR	2		
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	5		
ANPO	3		
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)	4		
UMSPED (AAROI-AIPAC)	4		
FED. CISL-MEDICI COSIME	4	CISL	1
FED. CGIL, UIL, FIALS, CUMI AMFUP	5	CGIL	1
CIMO-ASMD	7		
ANAAO ASSOMED	14	COSMED	2
Totale	48		4

I cumuli sono tutti assegnati alle Organizzazioni sindacali di categoria.

TABELLA 5

Residuo cumuli

Area I	
CGIL	1
CISL	2
CONFEDIR	1
Area I	
CISL	1

TABELLA 6

Distribuzione monte ore area I		*Distribuzione monte ore area II*	
UIL	1.010	CSA	194
CGIL	1.475	CIDA/enti locali	248
CONFSAL	1.947	UIL/enti locali/dirigenti	399
CIDA	3.811	CGIL/FP/enti locali/dirigenti	951
CONFEDIR	3.057	FIST CISL	1.133
CISL	4.592	DIRER-DIREL	1.208
Totale	15.892	Totale	4.133

Distribuzione monte ore area III		*Distribuzione monte ore area IV*	
CONFEDIR SANITA	412	SNR	644
		CIVEMP (SIVEMP-SIMET)	1.204
CIDA	932		
SINAFO	1.020	ANPO	780
CISL-COSIADI	1.020	FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)	928
		UMSPED (AAROI-AIPAC)	1.186
FED. NAZ. CGIL UIL	1.433	FED. CISL-MEDICI COSIME	902
AUPI	2.202	FED. CGIL UIL FIALS	1.362
SNABI	2.735	CUMI AMFUP CIMO ASMD	1.875
Totale	9.754	ANAAO ASSOMED	3.421
		Totale	12.302

Dichiarazione a verbale

La CIDA nel prendere atto che con il presente accordo viene introdotto un elemento di chiarezza con la costituzione, a partire dal biennio contrattuale 2000-2001, dell'area della dirigenza scolastica, ribadisce comunque la sua originaria interpretazione della legge n. 59/1997, art. 21, comma 17, per la quale l'area predetta avrebbe

dovuto essere costituita fina dal 1° biennio contrattuale, e pertanto si riserva ogni azione tesa all'immediato riconoscimento dell'autonoma area della dirigenza scolastica.

Roma, 29 luglio 1998

CONFEDIR

Nota a verbale

La Confedir, preso atto che all'articolo dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree della contrattazione della dirigenza viene ribadito - come previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 29/1993 - delle figure ivi previste sono sottoposte alla distinta disciplina nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

Ritiene

anche ai sensi dell'art. 96 della Costituzione che configura una unica funzione direttiva e dirigenziale nella Pubblica Amministrazione, di aver pieno e incondizionato titolo a partecipare a qualsivoglia trattativa che si svolgerà relativamente alle figure in questione.

CONFEDIR CIDA CISAL

Nota a verbale

Le sottoscritte Confederazioni, nel rilevare la volontà di trasferire, nell'ambito dei corrispondenti comparti, il personale appartenente alle specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione attualmente legittimamente inseriti nelle aree dirigenziali, nell'esprimere il proprio completo disaccordo, evidenziano la illegittimità di tale operazione nei confronti della quale si riservano di attivare ogni azione a tutela della categoria.

CONFEDIR, CIDA, CISAL

CISAL

Nota a verbale

La Cisal, a conferma di quanto illustrato verbalmente nel corso della discussione e per iscritto con il documento 18 maggio 1998 indirizzato al Direttivo dell'Aran, sottoscrivendo il presente accordo relativamente alla dirigenza, dissente invece sulle conclusioni in ordine alla definizione delle aree di contrattazione dei professionisti pubblici.

PROFESSIONISTI

Enti pubblici non economici e ricerca

Area di contrattazione

La Cisal ritiene che i professionisti - e cioè le specifiche tipologie professionali - degli enti pubblici non economici e della Ricerca, sarebbero dovuti rimanere nell'area di contrattazione della dirigenza, sia pure con disciplina separata.

L'Aran invece e altre sigle sindacali contraenti, condividendone l'estromissione, hanno evidentemente fondato la loro scelta su di una interpretazione «diabolica» del decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini *ter* art. 1, comma 3), che ha determinato il mutamento del precedente quadro normativo.

Sul punto dell'accordo (articolo 3, comma 3) la Cisal, quindi esprime dissenso, formale e sostanziale, confermando le proprie più ampie riserve, anche di azione giurisdizionale, respingendo con fermezza detta interpretazione, distorta ed estremamente restrittiva, convinta che - ove mai fosse esatta - il decreto legislativo delegato sarebbe viziato per "eccesso di delega" rispetto all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini uno), che al comma 4 prevedeva tre gruppi di categorie: i dirigenti, le specifiche tecnologie professionali, gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali.

La norma delegata infatti, facendo riferimento solo alla prima ed alla terza delle tre predette categorie, secondo la Cisal ha inteso ricomprendere nella prima *(i dirigenti)* anche la seconda *(le specifiche tipologie professionali)*, mentre ha rinviato le altre *"figure professionali"* a discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

In tal senso si era espresso anche il "Parere" della Commissione unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sostenendo due principi:

1) la distinzione - *nell'ambito dell'area separata della dirigenza* - dei dirigenti dalle specifiche tipologie professionali;

2) l'obbligo di una disciplina separata - *nell'ambito dei contratti di comparto* - anche per altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, con le caratteristiche espressamente indicate.

In particolare, inoltre:

Per quanto riguarda il Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, il decreto legislativo n. 29/1993 (art. 15 punto 2) dispone che: *"Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento".*

Disposizione che è confermata dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che si limita a modificare solamente il 1° comma del predetto art. 15 del decreto legislativo 29 (riguardante esclusivamente la dirigenza amministrativa).

Pertanto non sarebbe stato costituzionalmente percorribile l'accorpamento delle specifiche tipologie professionali dei Ricercatori e dei Tecnologi al personale di un CCNL relativo al restante personale del Comparto.

Per quanto riguarda i Medici degli Enti Pubblici non economici, gli obiettivi ed i contenuti dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, realizzati con il CCNL 1994/1997, nel senso di garantire a tale personale, specie sotto il profilo della valenza della funzione, una sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale del Servizio Sanitario Nazionale, a parere della Cisal, dovranno essere mantenuti nella contrattazione che si apre.

PROFESSIONISTI DEGLI ALTRI COMPARTI: AREA CONTRATTAZIONE

Nel testo dell'accordo sono menzionati espressamente anche se si prende atto che in accoglimento delle istanze Cisal si fa riferimento, anche se non in modo ritenuto soddisfacente i comparti di "parastato" e "ricerca" ("specifiche tipologie professionali"), agli altri comparti, dove pure esistono gli *"altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca"*, richiamati espressamente dal decreto legislativo n. 396/1997 (c.d. Bassanini *ter*: art. 1, comma 3 cit.).

Il richiamo a tali *"figure professionali"* per la Cisal:

non si riferisce, come detto, alle "tipologie professionali" del parastato e della ricerca, perché queste ultime, in base alla legge delega (legge n. 59/1997), sono equiparate alla dirigenza;

riguarda invece tutti gli altri comparti del P.I., la cui precedente disciplina prevedeva che i Professionisti fossero inseriti impropriamente nelle qualifiche funzionali;

in ogni caso, anche se fosse vera l'interpretazione dell'Aran (ma lo escludiamo), certamente il riferimento alle "specifiche tipologie professionali" del parastato e della ricerca non sarebbe esclusivo.

Allora:

1) si sarebbe dovuto in ogni caso discutere e contrattare il destino dei professionisti di tutti i comparti;

2) si sarebbe dovuta prevedere espressamente la loro "disciplina distinta" rispetto al personale delle qualifiche funzionali.

Roma, 29 luglio 1998

98A10685

Accordo integrativo relativo al personale del comparto Ministeri, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 1998 sul testo dell'ipotesi di accordo, relativo al personale del comparto dei Ministeri riguardante «integrazioni e modificazioni del Contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento», nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 3 novembre 1998 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.):

nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa, ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

CGIL/FP, CISL/FPI, UIL/PA, CISAL/FAS, CONFSAL/UNSA, RDB/CUB-STATALI, UGL/STATALI-ANDCD;

Confederazioni:

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, RDB/CUB, UGL.

per la sottoscrizione dell'allegato accordo su integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del regolamento relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri.

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO OUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Considerato che nel comparto Ministeri la materia era gia stata regolamentata con il protocollo d'intesa del 12 maggio 1994;

Tenuto conto che tale protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

Considerato peraltro che l'accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

Tenuto presente che le rappresentanze sindacali unitarie trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al quadriennio 1998-2001.

Le parti concordano quanto segue:

1. Ambiti di costituzione delle RSU

a) Le rappresentanze sindacali unitarie sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (dipartimenti ovvero direzioni generali ovvero uffici centrali di livello di dirigente generale);

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le rappresentanze sindacali unitarie dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto uno:

tre unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a cinquanta;

cinque unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;

sette unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da centouno a duecento;

b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a duecento, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere *b)* e *c)* dell'accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera *a)*.

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle rappresentanze sindacali unitarie ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

1) nel punto 1 del presente accordo, per «sedi individuate sulla base delle procedure in atto» si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le rappresentanze sindacali unitarie saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una commissione elettorale centrale per ciascuna amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'accordo stesso.

98A10686

Accordo su integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale per il comparto degli enti pubblici non economici.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 6 ottobre 1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto enti pubblici non economici su «Integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale» nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio - il giorno 3 novembre 1998 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente prof. Carlo dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

CGIL/FP; CGIL; CISL/FPI; CISL; UIL/PA; UIL; CSA di CISAL/FIALP (Cisal-Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas-Epne, Confail, Confill Parastato); CISAL; RdB/Parastato; RdB/CUB; Fed. aut. CONFSAL-UGL; UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo nazionale relativo al personale del comparto del Enti pubblici non economici che diviene, pertanto, esecutivo a tutti gli effetti.

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Ipotesi di accordo.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

Considerato che le RSU trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001,

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU.

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a) per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b) per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;

c) per quanto attiene alle sedi uniche centrali o direzioni generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

2. Accorpamenti.

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

3. Numero dei componenti.

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

3 unità negli enti — o strutture periferiche e articolazioni funzionali — con un numero di dipendenti sino a 50;

5 unità negli enti — o strutture periferiche e articolazioni funzionali — con un numero di dipendenti da 51 a 100;

7 unità negli enti — o strutture periferiche e articolazioni funzionali — con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Negli enti — o strutture periferiche — ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera *a)*, secondo e terzo alinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

c) Per il personale indicato nel punto *b)* sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

d) Per gli enti — o strutture periferiche e articolazioni funzionali — aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere *b)* e *c)*, dell'accordo quadro, nel rispetto al punto *b)* della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'ufficio consolare del paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo

6. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al punto 1, lettere *b)* e *c)*, stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le RSU Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordemente dichiarano che :

1) nel punto 1 del presente accordo, per «*sedi individuate sulla base delle procedure in atto*» si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le RSU saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una commissione elettorale centrale negli enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del comparto enti pubblici non economici, in sostituzione del comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'accordo stesso.

98A10687

Accordo integrativo relativo al personale del comparto delle aziende, riguardante integrazioni del Contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 1998 sul testo dell'ipotesi di accordo, relativo al personale del comparto aziende riguardante «Integrazioni e modificazioni del CCN Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento», nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 5 novembre 1998 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa, ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: per le organizzazioni sindacali di categoria· CGIL/FP; CISL/AZIENDE; UIL/AZIENDE; C.S.A.; RDB/CUB-AZIENDE; per le confederazioni sindacali: CGIL, CISL; UIL; CISAL; RDB/CUB,

per la sottoscrizione dell'allegato accordo su integrazioni e modificazioni del CCN Quadro per la costituzione delle RSU e per la definizione del regolamento relativo al personale dipendente del comparto aziende.

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE; COMPARTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Considerato peraltro che l'accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. *Ambiti di costituzione delle RSU*

a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna azienda presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro;

b) per le aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. *Inizio e termine delle operazioni elettorali.*

Le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

3. *Clausola di salvaguardia.*

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

4. *Ambiti di costituzione delle RSU.*

Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro individuate sulla base delle procedure atto, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria presso ciascuna delle seguenti sedi di livello dirigenziale:

Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, settore centrale di formazione e ricerca (S.C.A., C.S.E., C.P.M., S.G.S., C.N.D.P., I.S.A., Centro radio, Centro documentazione);

Comandi provinciali (comprendenti ispettorati regionali e interregionali, ispettorati aeroportuali, officine regionali, CED regionali, laboratori radio).

5. *Numero dei componenti*.

a) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento ai criteri adottati nel definire gli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 4:

5 unità nelle strutture con un numero di dipendenti fino a 100;

7 unità nelle strutture con un numero di dipendenti da 101 a 150;

9 unità nelle strutture con un numero di dipendenti da 151 a 200.

b) per le strutture del Corpo nazionale aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere *b)* e *c)* dell'accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera *a)*.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

6. *Numero dei componenti.*

a) per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1: 4 unità nelle strutture con un numero di dipendenti fino a 200.

b) per le strutture dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere *b)* e *c)* dell'accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera *a)*.

7. *Sedi di costituzione RSU*

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato stabilirà, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

98A10688

Accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su «Integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale».

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 15 settembre1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su «Integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro quadro del 7 agosto 1998 peer la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale», nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accorso e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 ottobre 1998, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL, DICCAP/CONFSAL-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE.

Coordinamento sindacale autonomo: «Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel».

Federazione Nazionale EE.LL.: (ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo nazionale relativo al personale dipendente del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale;

che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art. 2 comma 5 lettere *a), b), c), d),* del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

che nel comparto regioni-enti locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26 maggio 1994;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

Si conviene:

Di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito:

1. *Numero dei componenti:*

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

a) negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *a)*, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *b)*, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. *Calendario delle votazioni:*

Per le regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23 novembre 1998 e terminano il 25 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

Dichiarazione a verbale n 1.

Il coordinamento sindacale autonomo, dopo l'esame dell'ipotesi di preintesa su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro per le RSU, esprime ampia riserva sulla mancata previsione di specifici collegi elettorali di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* dell'accordo collettivo quadro in materia sottoscritto in data 7 agosto 1998.

Tale riserva si giustifica maggiormente per il fatto che il numero dei componenti delle RSU è stato incrementato anche allo scopo di garantire la rappresentanza delle elevate professionalità indicate all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 396/1997.

Dichiarazione a verbale n. 2.

Il DICCAP/CONFSAL esprime la propria ferma contestazione contro l'istituzionalizzazione delle RSU finalizzata alla sterilizzazione delle RSA, riservandosi ogni inziativa di contrasto di un siffatto ruolo delle RSU ed in particolare ogni impugnativa nelle competenti sedi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 396/1997 che, prive dell'occorrente legittimazione di una delega legislativa conforme alle regole della Costituzione, assegnano alla contrattazione anche il potere di «disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle RSA.

Dichiarazione a verbale n. 3.

Il DICCAP/CONFSAL esprime la propria ferma contrarietà all'allargamento dei componenti delle RSU motivato dalla presenza del personale tecnico in carenza di garanzie certe che i posti aggiunti vengano poi riservati a tale personale.

Dichiarazione a verbale

La firma del protocollo d'intesa per la definizione delle RSU non implica l'accettazione dei contenuti né può precludere alla scrivente alcuna possibilità di ricorrere agli organi competenti per la tutela delle proprie prerogative.

Si contesta nello specifico la mancanza totale di chiarezza rispetto ad un delicato momento di misurazione della rappresentatività.

Infatti:

non esistono norme certe per la individuazione delle effettive consistenze numeriche dei lavoratori;

non è individuabile la sicura consistenza del numero dei componenti la RSU, resa ancora più caotica da un allargamento non concordato con le varie amministrazioni e lasciato al libero arbitrio dei singoli soggetti sindacali;

per le ragioni esposte al punto precedente risulta impossibile formare le proprie liste (maggiorazione di 1/3 della consistenza della RSU);

vi è totale mancanza di norme certe e di indicazioni sulle incompatibilità, specificatamente per i comuni al di sotto dei 15 dipendenti (cosa, questa, che di fatto esclude una seria misurazione della rappresentatività);

la totale mancanza di mappature generali non consente, in assenza di lavoratori associati, la presentazione delle proprie liste ad opera di lavoratori simpatizzanti.

Roma, 21 ottobre 1998

98A10689

Accordo relativo al comparto Sanità su integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 17 settembre 1998, dal comitato di settore per il comparto sanità ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'accordo relativo al comparto sanità su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - F.P. Sanità; FIST - CISL; UIL - Sanità; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione Nazionale Fials - Confsal Sanità; C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal, Confill Sanità-Cusal, Confail- Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali CGIL; CISL; UIL; USAE; CONFSAL; CISAS.

COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

Considerato che l'art. 2 comma 5, lettere *a), b), c)* e *d)* del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso ;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

Si conviene:

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7 agosto 1998 quadro come di seguito:

1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All'art. 4, comma 1 del CCNL la lettera *a)* è modificata nel modo seguente:

a) nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art. 4, lettere *b)* e *c)* del contratto collettivo quadro.

Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23 novembre 1998 e terminano il 25 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

98A10690

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651514/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 9 2 2 9 8 *

L. 1.500